

Condizioni generali di vendita (CGV) della pewag Suisse AG

1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE CGV

1.1 Le forniture e i servizi della pewag Suisse AG (di seguito „Venditore”) si effettuano esclusivamente secondo le presenti condizioni generali di vendita. Ogni altro accordo che esula da queste CGV e valido solo se stabilito per iscritto. Le presenti condizioni contrattuali prevalgono su qualsiasi condizione contrattuale adottata del cliente.

1.2 Le condizioni generali di vendita si applicano in particolare ai contratti di vendita e/o fornitura di beni mobili materiali (di seguito "merci"), indipendentemente dal fatto che il venditore produca in proprio le merci o le acquisti da fornitori. Inoltre, valgono le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero sui contratti di vendita (CO art. 184 e ss.). Se le merci sono fabbricate individualmente, devono essere osservate le disposizioni del contratto di appalto (CO art. 363 e ss.).

1.3 Le condizioni generali di vendita nella loro versione vigente si applicano come accordo quadro anche per i futuri contratti di vendita e/o fornitura di merci con lo stesso acquirente, senza doversi richiamare ad esse in ciascun caso.

1.4 Per l'interpretazione delle abituali clausole contrattuali commerciali si applicano gli Incoterms, nella loro versione vigente.

2. CONDIZIONI PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1 L'offerta del venditore può essere accettata dall'acquirente per telefono, per iscritto via posta, fax o e-mail. Il venditore conferma l'accettazione per iscritto, via fax o e-mail.

2.2 La fornitura all'acquirente di cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, piani, calcoli, valutazioni, riferimenti alle norme DIN) o altre descrizioni di prodotti o documenti, non costituisce un'offerta. Ciò vale anche per i documenti trasmessi solo in formato elettronico.

3. SPEDIZIONE, TRASFERIMENTO DEL RISCHIO, ACCETTAZIONE, RITARDO IN ACCETTAZIONE

3.1 Il luogo di esecuzione e della fornitura della merce è il magazzino del venditore. Su richiesta e a carico dell'acquirente, la merce sarà spedita in un luogo diverso dal luogo di esecuzione. Se non diversamente pattuito, il venditore ha il diritto di scegliere il tipo di spedizione, il percorso di spedizione, l'imballaggio e in particolare l'impresa di trasporto.

3.2 Il venditore ha il diritto di effettuare consegne parziali. L'acquirente è tenuto ad accettare e pagare le consegne parziali, salvo che l'accettazione della consegna parziale non sia inaccettabile per lui o leda altri suoi diritti contrattuali.

3.3 Il rischio di perdita accidentale o deterioramento accidentale della merce viene trasferito all'acquirente al più tardi al momento della consegna. Se esiste un accordo sull'accettazione della merce, questo costituisce il momento decisivo per il trasferimento del rischio. Se l'acquirente ritarda ad accettare o ritirare la merce, o non adempie agli obblighi di cooperazione o se il carico e il trasporto delle merci è ritardato per cause a lui imputabili, in quel momento l'oggetto dell'acquisto si considera consegnato o accettato. In tal caso il venditore, a spese e rischio dell'acquirente, è legittimato a immagazzinare la merce a propria discrezione, a prendere tutte le misure che ritiene opportune per la conservazione della merce e a fatturare la merce come consegnata. Lo stesso vale quando dalla notifica che la merce è pronta per la spedizione nell'arco di 4 giorni non viene presa in carico dall'acquirente. Restano riservate le disposizioni (CO art. 91 ss.).

3.4 In caso di vendita con consegna in un luogo diverso dal luogo di esecuzione, il rischio di perdita accidentale o deterioramento accidentale della merce nonché il rischio di ritardo, passano all'acquirente nel momento in cui la merce è presa in carico dallo spedizioniere, dal vettore o da altra persona o istituzione incaricata di effettuare la consegna.

3.5 In caso di danni da trasporto, l'acquirente deve informare immediatamente il venditore e chiedere al trasportatore di procedere con l'accertamento dei fatti.

3.6 Salvo che non si tratti di una consuetudine commerciale o di un diverso accordo, la merce sarà consegnata non imballata e non protetta dalla ruggine. I materiali di imballaggio in carta, plastica, juta, ecc. ed i pallet e le bobine/tamburi a perdere saranno addebitati e non recuperati. Le bobine/i tamburi in prestito saranno

fatturati al solito costo e dovranno essere pagati. Se entro 2 mesi saranno restituiti (spedizione gratuita) e ricevuti in buone condizioni dallo stabilimento di consegna, verranno accreditati all'acquirente i 2/3 del valore indicato in fattura. I materiali di imballaggio scambiabili, come le gabbie per pallet e gli euro pallet, immediatamente dopo essere stati scaricati devono essere restituiti dall'acquirente allo spedizioniere in condizioni scambiabili (EPAL). Se sono danneggiati o non vengono restituiti allo spedizioniere entro un periodo di tempo ragionevole, l'acquirente è tenuto a pagare al venditore il normale prezzo di mercato.

4. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

4.1 Se non diversamente concordato, i prezzi s'intendono franco fabbrica, più l'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile per legge.

4.2 Se non diversamente pattuito, le fatture dovranno essere pagate senza alcuna detrazione entro 30 giorni dalla consegna franco fabbrica. L'acquirente ha il diritto di applicare una detrazione (sconto) sull'importo della fattura solo se questa è stata espressamente concordata. Tale diritto, in ogni caso, decade se l'acquirente è in arretrato con il pagamento delle fatture precedenti.

4.3 Se l'acquirente non rispetta il termine di pagamento sopra indicato ed è in ritardo, saranno applicati degli interessi di mora pari al 5% del prezzo di acquisto dall'inizio del ritardo. Rimane espressamente riservato il diritto al risarcimento di ulteriori danni da ritardo.

4.4 Il diritto di compensazione dell'acquirente è escluso. L'acquirente ha il diritto di esigere la compensazione del credito solo se tale credito sia stato stabilito da un tribunale con sentenza passata in giudicato, o non sia contestato.

5. TEMPI DI CONSEGNA, RITARDI NELLE CONSEGNE

5.1 I tempi di consegna indicati dal venditore non sono vincolanti, salvo che non siano stati espressamente concordati e confermati per iscritto come „tempi di consegna vincolanti". Le date di consegna saranno opportunamente posticipate qualora si presentino ostacoli dovuti a circostanze che il venditore non può controllare quali eventi naturali, mobilitazioni, guerre, sommosse, epidemie, incidenti e malattie, controversie di lavoro (in particolare scioperi), ecc. Se a causa dell'impedimento la consegna diviene impossibile o irragionevole per il venditore, questo può recedere dal contratto. Lo stesso diritto di recessione ha l'acquirente, se a causa del ritardo anche per lui l'accettazione della fornitura è irragionevole. L'esercizio del diritto di recesso spettante all'acquirente o al venditore, riguarda in linea di principio solo la parte del contratto non ancora eseguita. Tuttavia, se le consegne parziali già effettuate sono inutili per l'acquirente, questi ha il diritto di recedere dall'intero contratto.

5.2 Poiché il venditore acquista merci complete o componenti delle stesse anche da altri produttori, la loro consegna è subordinata alla puntualità della consegna da parte del terzo. Se per colpa di un fornitore terzo il venditore non è in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti, informerà immediatamente l'acquirente e, se ritiene che sia possibile una consegna posticipata, gli comunicherà una nuova data di consegna. Se la consegna posticipata non fosse fattibile (impossibilità) o se anche entro il nuovo termine di consegna il servizio non fosse disponibile, il venditore, se il mancato rispetto dei termini di consegna è dovuto al comportamento del terzo, ha il diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto. Qualsiasi corrispettivo già corrisposto dall'acquirente sarà immediatamente rimborsato dal venditore. Anche l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto se a causa del ritardo non può ragionevolmente accettare la merce. Per quanto riguarda la portata del diritto di recesso, si legga il punto 5.1 di cui sopra.

5.3 Le conseguenze legali nel caso in cui il venditore sia in ritardo con l'obbligo di adempimento, senza che questo sia dovuto al comportamento di terzi o a casi di forza maggiore, sono disciplinate dalle disposizioni del CO art. 107 e ss. Le applicazioni dell'art. 190 del CO (quando sia stabilito un termine fisso per la consegna, si presume che l'acquirente, in caso di ritardo del venditore, rinunci alla consegna e pretenda il risarcimento del danno per inadempimento) e dell'art. 377 del CO (diritto dell'acquirente di recedere dal contratto in qualsiasi momento per le merci prodotte in base alle specifiche richieste del compratore) sono escluse.

5.4 Se l'acquirente non adempie agli obblighi contrattuali in tempo utile, obblighi di cooperazione o obblighi accessori compresi, e in particolare l'apertura di una lettera di credito, la fornitura di certificati nazionali o esteri, il versamento di un pagamento anticipato, l'esame di disegni, campioni o simili, il venditore avrà il diritto di posticipare ragionevolmente i tempi di consegna sulla base delle esigenze del suo processo produttivo.

6. RITARDI DI PAGAMENTO

6.1 Se l'acquirente è in ritardo con il pagamento del prezzo di acquisto, il venditore ha il diritto di fissare all'acquirente un termine ragionevole per un pagamento successivo. Se anche allo scadere di questo termine l'acquirente non ha adempito al pagamento, il venditore può ancora fare ricorso per ottenere l'adempimento e il risarcimento del danno da mora ma in alternativa, e se lo dichiara tempestivamente, può anche recedere dal contratto e richiedere il rimborso per ogni prestazione già eseguita. Restano riservate le disposizioni di legge sull'esonero dalla fissazione di un termine per l'adempimento (CO art. 108).

6.2 Se dopo la conclusione del contratto emerge che il diritto del venditore alla corresponsione del prezzo d'acquisto è pregiudicato dalla mancanza di capacità di pagamento dell'acquirente (p. es. da un'istanza di apertura di procedura fallimentare), il venditore ha il diritto di esigere una garanzia per il prezzo d'acquisto. Se l'acquirente non può o non vuole concederla, il venditore ha il diritto di procedere ai sensi del punto 6.1 anche prima della scadenza del termine per il pagamento del prezzo di acquisto. Nel caso di contratti per la produzione di merci sulla base di specifiche richieste del compratore, il venditore ha il diritto di recedere immediatamente dal contratto.

7. GARANZIA E RESPONSABILITÀ

7.1 Ai diritti dell'acquirente in caso di difetti materiali o legali (compresi l'inadempimento e l'adempimento difettoso), nonché di montaggio non corretto o di istruzioni di montaggio insufficienti, si applicano le disposizioni di legge, a meno che non sia diversamente stabilito di seguito (CO art. 97 e ss., art. 192 e ss., art. 197 e ss.).

7.2 I diritti di garanzia non sussistono in caso di scostamento trascurabile dallo standard qualitativo concordato o di trascurabile compromissione dell'utilità. La base per la valutazione di eventuali difetti della merce sarà l'accordo stipulato sulla qualità della merce. In assenza di tale accordo, l'eventuale difetto sarà giudicato sulla base della presupposta qualità normale. Il venditore non è responsabile per le dichiarazioni pubbliche rilasciate dal produttore o da altri terzi (ad es. dichiarazioni pubblicitarie).

7.3 Le richieste dell'acquirente di risarcimento per difetti presuppongono che questi abbia adempiuto ai suoi obblighi legali di esaminare la merce e di notificare i difetti (CO art. 201). Sia che tali difetti si scoprano durante l'ispezione o successivamente, il venditore ne dovrà essere immediatamente informato per iscritto. La notifica si considera immediata se effettuata entro due settimane, anche se per rispettare questo termine il solo invio della notifica è sufficiente. Se l'acquirente non esamina adeguatamente la merce e/o non notifica i difetti, il venditore declina ogni responsabilità per difetti non notificati.

7.4 In caso di merce consegnata difettosa, il venditore ha il diritto di rimediare successivamente al difetto mediante riparazione (o rilavorazione nel caso di merce personalizzata) o mediante la sostituzione con merce priva di difetti. Sulla base delle disposizioni legali, il venditore si riserva il diritto di rifiutare il tipo di adempimento successivo prescelto dall'acquirente (ad es. in caso di difetti minori). In caso di riparazione o di rilavorazione, queste saranno considerate fallite solo dopo il secondo tentativo non riuscito.

7.5 Il venditore ha il diritto di subordinare l'adempimento successivo dovuto al pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'acquirente. L'acquirente ha il diritto di trattenere una parte ragionevole del prezzo di acquisto in funzione del difetto.

7.6 L'acquirente dovrà concedere al venditore il tempo e la possibilità necessari per l'adempimento successivo dovuto, in particolare per la consegna della merce contestata a scopo di controllo. In caso di sostituzione, l'acquirente dovrà restituire al venditore la merce difettosa in conformità alle disposizioni di legge.

7.7 Qualora sia stato effettivamente riscontrato un difetto, le spese necessarie ai fini del controllo e della riparazione, in particolare i costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale sono a carico del venditore. Tuttavia, se il reclamo per difetti da parte dell'acquirente si rivela ingiustificato, il venditore può chiedere all'acquirente il rimborso di tutte le spese sostenute in conseguenza.

7.8 Se l'adempimento successivo non è andato a buon fine o se il termine ragionevole fissato dall'acquirente per l'adempimento successivo è scaduto inefficacemente o non è più necessario ai sensi delle disposizioni di legge, l'acquirente può recedere dal contratto di acquisto (rescissione) o ridurre il prezzo di acquisto (riduzione). In caso di difetti minori, l'acquirente ha solo il diritto di chiedere una riduzione. In caso di difetti trascurabili, anche la riduzione del prezzo è esclusa.

7.9 Le richieste di risarcimento danni o di indennizzo per spese inutili da parte dell'acquirente saranno esaminate solo se in conformità a quanto disposto dal punto 5.3, in tutti gli altri casi non sono accolte.

8. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

La responsabilità del venditore è esclusa nell'ambito consentito dalla legge (CO art. 100, art. 192 cpv. 3 e art. 199). Il venditore pertanto è responsabile solo per dolo, colpa grave o per aver occultato in modo fraudolento i difetti. La limitazione della responsabilità non si applica se il venditore ha garantito una particolare qualità della merce. Lo stesso vale per le richieste dell'acquirente ai sensi della Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti.

9. OBBLIGO DEL SEGRETO, PROTEZIONE DEI DATI E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

9.1 Le parti sono tenute a mantenere il segreto sul complesso dei fatti intercorsi tra loro nell'ambito del rapporto commerciale. Durante e dopo la fine della collaborazione non dovranno divulgare alcuna informazione a terzi non coinvolti. Il trattamento dei dati avverrà solo nella misura necessaria all'adempimento dell'accordo tra le parti.

9.2 I diritti d'autore di tutto il materiale informativo messo a disposizione dell'acquirente restano in ogni caso di proprietà del venditore. Il venditore, in particolare, riserva espressamente ogni diritto di proprietà su preventivi dei costi, disegni e altri documenti. I suddetti documenti non possono essere resi accessibili a terzi e devono essere immediatamente restituiti al venditore alla sua prima richiesta o se non gli è assegnato l'ordine.

10. DIMENSIONI, PESO, QUALITÀ/CLASSE

10.1 Le indicazioni delle norme si riferiscono alla loro più recente versione in vigore.

10.2 Sono ammesse piccole variazioni di dimensioni, peso e qualità in conformità alle norme DIN o alla prassi corrente. Altri tipi di variazioni richiedono un accordo speciale.

10.3 Le informazioni tecniche e le descrizioni dell'oggetto della fornitura non sono vincolanti. Il venditore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto quando queste siano ragionevoli per l'acquirente.

11. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Qualora una singola disposizione del presente contratto dovesse essere o diventare invalida o se il contratto dovesse contenere una lacuna, la validità legale delle restanti disposizioni rimarrà inalterata. Al posto della disposizione invalida, e come se fosse stata concordata fin dall'inizio, si applicherà una disposizione efficace che si avvicini il più possibile allo scopo economico voluto dalle parti. Lo stesso vale per colmare una lacuna del contratto.

12. GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

12.1 Alle presenti condizioni contrattuali e a tutti i rapporti giuridici tra il venditore e l'acquirente si applica il diritto svizzero.

12.2 I tribunali competenti a giudicare le controversie tra le parti sono quelli della sede legale del venditore. Inoltre, il venditore avrà anche il diritto di adire i tribunali della sede dell'acquirente.